

Tribunale di Milano - Sezione XII civile - Sentenza 19 maggio 2015 n. 6231

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE DODICESIMA CIVILE

in persona del G.I.

DOTT. Lorenzo Orsenigo, in funzione di GIUDICE UNICO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato

DA

RE.MA., elettivamente domiciliato a Milano, in piazza (...), presso lo studio dell'avv. Gi.D'A. che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Mi.Pi. come da procura in atti.

ATTORE

CONTRO

LI.SO. S.p.A. elettivamente domiciliata a Milano, in via (...), presso lo studio degli avv.ti Pa.Po. e Ga.Po. che la rappresentano e difendono come da procura in atti.

CONVENUTA

E CONTRO

DE.AN. e DE.GI..

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale.

FATTO E DIRITTO

Va premesso quanto segue:

- che l'attore Re.Ma. ha introdotto la presente causa per conseguire la condanna delle parti convenute all'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 4/8/2008 verso le ore 20,35 ca. in Comune di Giovinazzo (BA); - che, a fondamento di tale domanda è stato dedotto che l'attore, cittadino tedesco e lavoratore altamente specializzato, si trovava a Bari per l'esecuzione di lavori di montaggio per conto della propria ditta; che, in data 4/8/2008, verso le ore 20.35, l'attore, insieme ad un collega, attraversata la strada dinanzi all'albergo ove alloggiava in località Giovinazzo, si stava dirigendo insieme al collega verso un ristorante situato a 500 metri di distanza dall'albergo;

che, l'attore, mentre stava procedendo dietro il collega lungo l'estremo margine destro della strada, veniva investito dal motociclo (...) (condotto da De.Gi., di proprietà di De.An. ed assicurato con la Li.) che sopraggiungeva da tergo; che, a seguito del sinistro, l'attore riportava lesioni personali, subiva un danno economico e per spese sostenute pari ad Euro 31.104,40 e sosteneva un esborso di Euro. 6.690,34 per l'attività di assistenza legale stragiudiziale; che l'impresa assicuratrice del veicolo investitore, in data 25/5/2010, si era limitata a corrispondere un acconto di Euro 36.500,00;

- che, costituendosi in giudizio, la convenuta Li. S.p.A. eccependo il concorso di colpa dell'attore per violazione dell'art. 190 del Codice della Strada e contestando la quantificazione del danno effettuata dall'attore, ha chiesto che, accertata la maggioritaria e preponderante responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, fosse dichiarata integralmente soddisfattiva la somma di Euro 36.500,00 già offerta "ante causam";

- che i convenuti De.Gi. e De.An. sono rimasti contumaci;

- che, in corso di causa, è stata disposta ed espletata C.T.U. medico legale sulla persona dell'attore ed è stato esperito un tentativo di conciliazione, con esito negativo.

Per ciò che riguarda i profili della responsabilità, ad avviso di questo giudice il sinistro per cui è causa va ricondotto alla responsabilità esclusiva del convenuto De.Gi. che, procedendo sulla S.S. 16 in Giovinazzo alla guida del motociclo (...), ebbe ad investire l'attore che, a piedi, stava percorrendo la stessa strada con direzione Giovinazzo - Santo Spirito tenendosi sul margine destro della carreggiata; né, invero, la condotta, tenuta dall'attore, in violazione dell'obbligo (previsto dall'art. 190 del Codice della Strada) di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli in una carreggiata a doppio senso di marcia, vale, in concreto, a fondare un concorso di colpa dell'attore causalmente rilevante nella verifica del sinistro per cui è causa.

Al riguardo, va richiamato che, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, la norma di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione iuris tantum di colpa; che, per vincere tale presunzione e fondare un giudizio di colpa esclusiva o concorrente del pedone, il conducente ha l'onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del Codice della Strada e ponendosi imprevedibilmente ed improvvisamente dinanzi alla traiettoria del veicolo (Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass. 1176/2010 n. 14064; Cass. 18/11/2014 n. 24472); che, pertanto, muovendosi dalla premessa secondo cui la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%, al fine di valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito, occorre "che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone", essendo "onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento" (Cass. 18/11/2014 n. 24472).

Ebbene, tenuto conto delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, non pare a questo giudice che la colpa del pedone, consistita nel fatto di essersi trovato a camminare sul lato destro della strada anziché sul lato sinistro in violazione della già richiamata norma di

circolazione di cui all'art. 190 del Codice della Strada, abbia avuto una qualche incidenza causale nella causazione del sinistro, ove si consideri che il sinistro avvenne in un giorno estivo ed in un orario in cui si presume vi fosse ancora buona visibilità (né, del resto, è mai stato nemmeno affermato il contrario); che l'assunto di parte convenuta, secondo cui l'attore si sarebbe trovato a camminare sulla via S.S. 16 "in mezzo alla strada" tanto da lasciare, dopo la collisione con il motociclo, "tracce ematiche ad oltre 1 metro dal margine della carreggiata", è del tutto infondato, posto che le fotografie prodotte dall'attore ed a cui fa riferimento la convenuta per basare il proprio assunto, evidenziano tracce ematiche a non più di un metro dal margine destro della carreggiata che termina, sul lato destro (per il senso di marcia del motociclo e del pedone) con un muretto alla cui base vi sono ciuffi d'erba, sassolini e rifiuti sparsi (cfr. le fotografie sub doc. 2 attore); che il tratto di strada in cui avvenne il sinistro è costituito da una strada statale posta in zona periferica di un paese di mare dalla larghezza quanto mai ampia, più che sufficiente per l'agevole e comodo passaggio dei veicoli in entrambi i sensi di marcia, come risulta sia dalle fotografie prodotte dall'attore sia da quelle prodotte dalla parte convenuta come dalla stessa estratte dal sito "(...)"; che la stessa parte convenuta ha dedotto che la strada statale percorsa dal pedone e su cui stava procedendo il motociclo che sopraggiungeva da tergo (rispetto al pedone) "è completamente rettilinea senza curve anche minime"; che la parte convenuta non ha dedotto alcun movimento anomalo da parte del pedone (come un brusco spostamento a sinistra verso il centro della strada) né ha dedotto condizioni di traffico particolari in ordine alle quali la stessa presenza del pedone avrebbe potuto costituire ragione di oggettivo intralcio alla circolazione per il motociclo; che, pertanto, dovendosi ritenere che il pedone fosse perfettamente visibile e che fosse agevolmente superabile da parte del conducente del motociclo sopraggiungendo da tergo, non risultando alcuna concreta turbativa da parte del pedone, può tranquillamente escludersi che la colpa di questi (per essersi posto in cammino sul lato sbagliato della strada) abbia avuto una qualche incidenza nella causazione del sinistro per cui è causa.

Per le considerazioni svolte, ritenuta la responsabilità esclusiva del convenuto De.Gi., vanno condannate le parti convenute a risarcire il danno sofferto dall'attore nei limiti di seguito indicati.

Con riferimento ai danni alla persona, va detto che dalla espletata C.T.U. medico legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, è risultato che l'attore in occasione del sinistro ebbe a riportare una "frattura esposta biossea gamba sx, infrazione malleolo peroneale caviglia destra", lesioni queste che hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U. incaricato, un periodo di inabilità temporanea assoluta di 50 giorni, di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 150, di temporanea parziale al 50% di giorni 70 e di ulteriori giorni 70 al 25%, nonché postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico - fisica (danno biologico) del soggetto nella misura del 13%, di cui il 5% con effetti usuranti sull'attività lavorativa propria del soggetto (tecnico di assistenza destinato a lavorare in officine di montaggio macchinari).

Quanto alla liquidazione di tale danno, va, preliminarmente, tenuto presente che negli ultimi anni dalla Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il danno non patrimoniale deve essere "inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona" e non più solo come danno

morale soggettivo (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828), dovendosi, quindi, ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico fisica della persona) sia il danno morale in senso lato; che, più recentemente, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale...), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. SS.UU. n. 26972/2008); che, conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) e che è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore - uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico - fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico. Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa di tale voce di danno in base ai criteri adottati da questo Tribunale con le recenti "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale - Edizione 2014", secondo cui, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona, da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini "medi" in relazione agli aspetti anatomico - funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente: al riguardo, è solo il caso di dire che tali tabelle sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 n. 14402; Cass. 19/7/2012 n. 12464).

Inoltre, tenuto conto delle valutazioni espresse dal C.T.U. in punto di incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dell'attore, ad avviso di questo giudice, considerato che le lesioni riportate non impediscono lo svolgimento dell'attività lavorativa ma hanno, per buona parte, un'incidenza in termini di usura sull'integrità psico fisica del soggetto coinvolta nell'attività lavorativa, ricorrono le condizioni per effettuare una liquidazione personalizzata del danno alla persona rispetto alle indicazioni tabellari c.d. standard.

Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona (anni 34) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale, nella sua nuova accezione, la somma di Euro 23.650,00 in moneta attuale per

ciò che riguarda l'inabilità temporanea (pari ad un importo medio giornaliero di Euro 110,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale) e di Euro 41.879,00 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti: al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto opportuno, ai fini della liquidazione equitativa del danno a persona riportato dall'attore, adeguare i valori tabellari medi adottati dal Tribunale (che, per il caso, indicano un importo di Euro 34.899,00) con il riconoscimento di un coefficiente in aumento, a titolo di personalizzazione, del 20% (in una situazione in cui le Tabelle, per il tipo di invalidità riportata, indicano una possibilità di aumento per personalizzazione del 46%), ritenendosi in tal modo di meglio valorizzare la valutazione svolta dal C.T.U. circa l'effetto usurante sull'attività lavorativa di una parte delle lesioni riportate dall'attore.

Per ciò che riguarda le pretese risarcitorie per danno patrimoniale va, anzitutto, detto che nulla è da riconoscersi per spese mediche e di cura, posto che il C.T.U. ha rilevato la mancanza di documentazione di spese mediche ed ha escluso la necessità di spese mediche future. Va, quindi, detto che l'attore ha avanzato una pretesa risarcitoria per danno patrimoniale a titolo di mancato guadagno durante il periodo di inabilità temporanea deducendo in atto di citazione che l'attore avrebbe "subito un danno economico e per spese sostenute pari ad Euro 31.101,40". Ad avviso di questo giudice tale pretesa risarcitoria non è meritevole di accoglimento essendo rimasta sfornita di adeguata allegazione e prova. Al riguardo, richiamato che, per giurisprudenza consolidata, il risarcimento del danno patrimoniale per invalidità temporanea non è dovuto se la lesione conseguente all'evento dannoso non ha prodotto una contrazione del reddito del danneggiato la quale deve essere da quest'ultimo adeguatamente provata (es. Cass. 13/2/2002 n. 2070; Cass. 10/7/2008 n. 18866), va detto che l'attore non ha chiarito in corso di causa sotto quali profili si sarebbe verificata la diminuzione di reddito durante l'inabilità temporanea, avendo svolto solo in comparsa conclusionale (e, quindi, tardivamente) alcune considerazioni in ordine alla composizione del proprio reddito (che sarebbe costituito in parte da stipendio ed in parte da rimborso spese) ed al fatto che le erogazioni della "cassa mutua" non avrebbero coperto la totalità dello stipendio (ma solo l'80%); che l'attore ha inteso provare detta voce di lamentato danno con la produzione di alcune buste paga accompagnate da un conteggio di riepilogo stipendi relativi all'anno 2006 (doc. 16), all'anno 2007 (doc. 15) ed all'anno 2008 per i mesi precedenti il sinistro (doc. 14); che, diversamente, per i mesi del 2008 e del 2009, successivi al sinistro, è stato prodotto solo un riepilogo non accompagnato da buste paga (doc. 17); che nessuna allegazione istruttoria è stata svolta dall'attore a prova del mancato guadagno durante la temporanea; che, pertanto, trattandosi di voce di danno contestata da parte convenuta, non può ritenersi provato il danno in questione.

Merita, invece, di essere riconosciuta la pretesa risarcitoria per gli esborsi sostenuti per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale per l'importo di Euro 6.690,34, trattandosi spese legali che, documentate (docc. 24 e 25 attore) e sostenute dall'attore nella fase precedente all'instaurazione del giudizio (nel quale l'attore è risultato vittorioso), divengono una componente del danno da liquidare (Cass. 2/2/2006 n. 2275). Tale importo, portato da due fatture datate 28/4/2010 e 5/7/2010), rivalutato ad oggi, è pari alla somma di Euro in moneta attuale.

Complessivamente il danno sofferto dall'attore va, dunque, determinato nell'importo di Euro 72.704,00 in moneta attuale.

Al fine di determinare il residuo credito risarcibile occorre, peraltro, considerare l'acconto di Euro 36.500,00 pacificamente pagato dalla convenuta impresa assicuratrice all'attore in data 25/5/2010 (doc. 23 attore). Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio dell'attore, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi, quindi, a tal fine, rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che alla data della presente sentenza l'acconto di Euro 36.500,00, corrisposto in data 25/5/2010, si è rivalutato dell'importo di Euro 39.149,00 moneta attuale.

Ne consegue che, detraendo dall'importo riconosciuto di Euro 72.704,00 in moneta attuale l'importo dell'acconto, reso omogeneo, di Euro 39.149,00, il residuo credito riconoscibile all'attore è pari all'importo di Euro 33.555,00 in moneta attuale.

Sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.

Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.

La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale (Euro 72.704,00) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (4/8/2008); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella dell'acconto (25/5/2010); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data deve detrarsi l'acconto e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

Secondo il criterio della soccombenza, i convenuti vanno condannati a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Dodicesima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara che il sinistro per cui è causa è stato determinato dalla responsabilità esclusiva del convenuto De.Gi.;

2) in accoglimento della domanda attrice, liquidato il danno risentito dall'attore Re.Ma. nell'importo complessivo di Euro 72.704,00 in moneta attuale, tenuto conto dell'acconto già corrisposto dalla convenuta impresa assicuratrice (di Euro 36.500,00 in data 25/5/2010), resi omogenei i valori, CONDANNA le parti convenute De.Gi., De.An. e Li. S.p.A. a pagare in solido tra loro all'attore predetto la somma di Euro 33.555,00 in moneta attuale, oltre interessi compensativi da calcolarsi con il criterio indicato in motivazione;

3) condanna le parti convenute a rimborsare all'attore le spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.700,00 (Euro 700,00 per spese ed Euro 7.000,00 per compenso), oltre 15% per rimborso spese forfetarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Milano il 14 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2015.